

# L'INDIGNAZIONE E IL DIRITTO

di GIUSEPPE D'AVANZO

## IL COMMENTO

L'INDIGNAZIONE non serve a capire. Può infiammare l'opinione pubblica, forse. Per il resto lascia le cose come sono. Al più le confonde. I sentimenti non servono a capire che cosa e perché è accaduto a Milano, dove sono stati prosciolti cinque maghrebini accusati di aver reclutato, alla vigilia dell'attacco americano, combattenti da inviare nel nord dell'Iraq. La decisione del giudice milanese risponde a due questioni ancora aperte, dopo l'11 settembre, dopo la creazione di norme antiterrorismo più adeguate a fronteggiare una minaccia che, rispetto al passato, è non convenzionale e caotica.

Quali sono i comportamenti e le attività che ci permettono di dire che un uomo faccia parte di un'associazione terroristica? È sufficiente che raccolga del denaro o falsifichi un passaporto per poter dire quell'uomo un terrorista? E ancora: che cos'è il terrorismo? È terrorismo quello che insanguina l'Iraq? La decisione di Milano propone una risposta. Parziale. Discutibile. Da discutere comunque, e non da liquidare, soprattutto nel giorno dell'addio a Simone Cola, con lo sdegno di Fini o con il furore demagogico di un Calderoli dallo stomaco debole.

Fossimo negli Stati Uniti, quei dubbi sarebbero fuffa. Come si sa, gli Stati Uniti, obiettivo primo dell'offensiva terroristica, hanno tagliato con la spada il nodo dei problemi regredendo a uno stadio pre-giuridico il concetto di pericolo. Non è più prioritario dimostrare l'inevitabilità e la concretezza del pericolo. È sufficiente che ci sia un sospetto di pericolosità per trasformare chiunque in *enemy combatant*. Nemico combattente. La formula soffoca il processo full and fair e quel che lo costituisce: presunzione d'innocenza, diritto al contraddittorio e al silenzio. La vera finalità delle procedure americane non è accertare i fatti e definire le responsabilità, in realtà.

I fatti non hanno più alcun rilievo o importanza. Il nemico combattente è una "risorsa", è uno "strumento informativo" utile a colmare il vuoto di "intelligenza" dei governi. "In tutta la storia della penalità moderna -sostengono gli addetti- nessun processo ha avuto meno garanzie". Ma gli americani si considerano "in guerra" e "di guerra" è la loro interpretazione della "legalità" tutta giocata nella logica dei rapporti amico-nemico.

Non siamo però negli Stati Uniti. Siamo in Italia. Anche il nostro Paese, consapevole di dover svolgere la sua parte nella guerra globale al terrorismo, ha adeguato ritoccandole alcune regole per favorire l'iniziativa poliziesco-giudiziaria contro le "cellule" di Al Qaeda impegnate in Italia -come in una retrovia- nel reclutamento, nel finanziamento, nel proselitismo e nella propaganda ideologica. Per dare più spazio e profondità alle indagini e ai processi è nato l'ambiguo reato di "associazione terroristica internazionale" (articolo 270 bis) che ancora cerca una giurisprudenza condivisa.

Le interpretazione che finora ne sono state date sono divergenti. È utile qualche esempio. Il giudice delle indagini preliminari di Milano, Renato Bricchetti, il 16 settembre 2003, ha assolto dall'accusa di terrorismo il tunisino Mekki Ben Imed Zarqawi con queste parole: "La prova della sussistenza del delitto associativo di terrorismo internazionale impone la dimostrazione dello scopo terroristico. Esige che venga esternato un proposito serio, preciso, circostanziato di porre in essere atti di violenza determinati, idonei a mettere in pericolo l'incolumità sociale e a diffondere il terrore nella collettività. (...) Né la prova di questo proposito non può desumersi dal coinvolgimento degli imputati nell'attività di contraffazione di documenti perché resta la possibilità che queste attività siano finalizzate a realizzare altri scopi".

Per contestare, dunque, l'associazione terroristica internazionale non è sufficiente documentare che un passaporto è falso e lo ha falsificato l'imputato. Bisogna provare che l'imputato lo ha falsificato nella consapevolezza che sarebbe stato utilizzato dall'organizzazione del terrore. Questa interpretazione è stata capovolta due mesi dopo, da un altro giudice. 25 novembre 2003. Guido Salvini ha disposto la cattura di alcuni presunti "kamikaze" di Al Ansar argomentando così: "Per configurare la sussistenza del reato di terrorismo internazionale è sufficiente che una struttura organizzata, costituita anche solo in parte in Italia, si prefigga con mezzi adeguati di eseguire atti di terrorismo anche al di fuori del territorio nazionale. Nel nostro Paese può avvenire quindi solo parte della condotta e, in ipotesi, neanche la più grave, quale il mero supporto logistico degli associati destinati ad agire all'estero".

Siamo all'oggi. Il supporto logistico offerto dallo sceicco Abderrazac ad Ansar al Islam è terrorismo? Clementina Forleo, giudice delle indagini preliminari accetta l'interpretazione più "colpevolista", per dir così, di Salvini. Il giudice non ha dubbi che falsificare un passaporto, proteggere l'immigrazione clandestina dei combattenti, favorire il viaggio di un combattente verso i luoghi del conflitto definisca la partecipazione degli imputati alla lotta armata di quel gruppo. "Gli imputati - scrive Clementina Forleo - avevano come precipuo scopo il finanziamento e, più in generale, il sostegno di strutture di addestramento paramilitare in Medio Oriente presumibilmente nel nord dell'Iraq".

Si chiede, però, il giudice: la battaglia che combatte Ansar al Islam è terrorismo o guerriglia? Che cos'è il terrorismo? Ora si può cadere dalle nuvole, in buona o cattiva fede, ma il problema c'è, è solido, ha molte contraddittorie interpretazioni. Prima dell'11 settembre la definizione universalmente accettata di terrorismo era stata messa insieme dall'Fbi e recitava: "Terrorismo è l'uso illegale della forza e della violenza contro persone o proprietà per intimidire o costringere un governo, la popolazione civile e ogni loro segmento, nel perseguimento di obiettivi politici o sociali".

Con l'attacco alle Torri, questa definizione è apparsa un arnese senza significato. È stata riscritta per creare le premesse alle azioni di contrasto. Oggi la definizione americana più attuale è: "Il terrorismo impiega l'uso calcolato della violenza e della minaccia di violenza per conseguire obiettivi generalmente politici, religiosi e ideologici attraverso l'induzione della paura, l'intimidazione o la coercizione".

Si può stringere in questo confine quel che accade in Iraq? Evidentemente no, si è risposto il giudice di Milano. Che dovendo definire il fatto per decidere delle responsabilità - insomma per fare il suo mestiere - ha guardato in alto alla definizione di terrorismo offerta dalla convenzione delle Nazioni Unite. C'è chi può dire che è stata una mossa avventata? L'Onu scava un discrimine tra il terrorismo e la guerriglia a partire dalla violenza e la morte indiscriminata della popolazione civile. "Le attività violente di guerriglia in contesti bellici - conclude infatti il giudice - sono diverse da quelle di tipo terroristico, dirette a seminare terrore indiscriminato verso la popolazione civile in nome di un credo ideologico e/o religioso, ponendosi dunque come delitti contro l'umanità".

Se si combatte non contro civili inermi - come a New York l'11 settembre - ma contro truppe armate, eserciti, addirittura coalizione di eserciti e soprattutto con armi infinitamente meno potenti e distruttive, appare al giudice che quella lotta non può definirsi terrorismo, ma guerriglia.

Si può credere che non tocchi a un giudice definire la qualità o il significato di quel che accade in Iraq, ma gli si deve concedere che lo ha fatto per fare il suo lavoro appellandosi alle convenzioni internazionali. Quasi una scelta obbligata. A chi doveva appellarsi, altrimenti? Al dibattito politico?

Alla nozione attuale di "legalità" del Patriot Act? Può non piacere, ma non servono anatemi e scomuniche. Occorre buon senso, testa fredda, disponibilità al dialogo per affrontare quel che accadrà in Iraq e saperlo guardare, valutare, comprendere. L'ipocrisia della "missione di pace" ha fatto il suo tempo. Come prima delle ragionevoli parole di un giudice, ci ricorda il destino di Simone Cola.

*(25 gennaio 2005)*

## SE IL SENSO COMUNE DIVENTA LEGGE

di GIUSEPPE D'AVANZO

### L'ANALISI

C'era da attendersi che, all'ordinanza che ha mandato liberi tre islamici accusati di essere terroristi a Milano, si opponesse un'altra di segno opposto o correttivo. È arrivata da Brescia, con inconsueta rapidità. Come per la decisione del giudice milanese Clementina Forleo, più che esultare o maledire - tentazione a cui pericolosamente cede qualche ministro - conviene innanzitutto capire. Difficile capire, in verità, perché il giudice di Brescia, Roberto Spanò, non parli a testa fredda e deprechi, apostrofi, ammonisca, strepiti con incomprensibile ardore contro la toga milanese.

Più agevole comprendere che egli risponde, nella sua ordinanza, a tre domande. Quali sono le prove accettabili e legittime in un processo per terrorismo internazionale? Come si può decidere o giudicare la finalità - guerriglia o terrorismo - di un'organizzazione islamica? Qual è il criterio con cui interpretare le norme della legge? Nelle risposte affiora qualche conclusione sorprendente di cui bisognerà tener conto.

L'utilizzabilità delle prove raccolte dal pubblico ministero è stato uno dei capitoli più limpidi dell'ordinanza di Milano. Il giudice Clementina Forleo si è trovata sul tavolo ogni sorta di frammento investigativo e dispaccio d'intelligence. Il lavoro all'ingrosso del pubblico ministero Stefano Dambruoso, escludendo vincoli, forme, termini, aveva accumulato "acquisizioni informative" o "investigative" di natura ignota o non specificata; notizie raccolte, come si dice, in "contesti di collaborazione internazionale" o provenienti da "segnalazioni di organismi americani" o da "dati forniti dal BKA tedesco". Insomma, tutto il catalogo dei servizi segreti del mondo occidentale - buono al più per un'azione amministrativa (l'espulsione) - era stato trasferito, senza alcun riscontro o atto istruttorio, nel processo come se dinanzi al giudice potesse valere quel che vale dinanzi al prefetto o per il ministro dell'Interno. Così sono state presentate come "fonti di prova" interrogatori di "ex-combattenti ristretti in Iraq", ascoltati come testimoni e non come imputati, e cronache dai giornali e addirittura materiale raccolto in internet. Il giudice di Milano ha dichiarato questi atti "affetti da inutilizzabilità patologica" (nascono male, troppo manipolabili) e processuale (raccolti senza alcuna garanzia). Se si riduce a esorcismo, il processo genera quanti colpevoli servono perché, con fonti di prova così fluide, si può combinare la verità storica come si vuole. La mossa milanese di annichilire quelle carte non appare avventata.

E' il primo punto di attrito con l'esito bresciano. Qui ogni lacerto investigativo, quale che sia la sua genesi e il suo dna, si trasforma in fonte di prova. Non si butta via niente, si può dire. Quasi stizzito, il giudice di Brescia scrive: "(A Milano) si dichiarano inutilizzabili i dati provenienti dalle cosiddette "fonti aperte" (articoli di giornale, estratti da internet?) ma poi non si spiega di quali apporti conoscitivi il giudicante si sia avvalso". Conviene allora vedere quali siano gli "apporti conoscitivi" del giudice bresciano.

Deve decidere di Ansar Al Islam. E' un'organizzazione terroristica? E' in contatto, strutturalmente o episodicamente, con Al Qaeda? Spanò butta lì una risposta, implacabile come un luogo comune. Scrive: "Non può ignorarsi al proposito che l'organizzazione Ansar al Islam, cui gli imputati sono riconducibili, è stata inserita dal governo degli Stati Uniti tra le organizzazioni terroristiche che intrattengono rapporti con la temibile Al Qaeda". Tutto qui, dunque, l'"apporto conoscitivo": lo dicono gli americani. Hanno fatto anche una lista, e tanto basta. Gli Stati Uniti, colpiti alle spalle l'11 settembre, hanno modificato il loro occhio sul mondo secondo una prospettiva amico/nemico, molto poco giuridica, che apre la porta a comportamenti e decisioni essenzialmente fondati sul sospetto e sul pregiudizio. Di sospetto e pregiudizio è impastata evidentemente anche quella lista che però, con pragmatica intelligenza, è maneggiata con esiti a contenuto variabile. Spanò sembra

ignorarlo. Un esempio.

L'MKO, Mujahedin-e Khalq Organization, l'Esercito di liberazione nazionale dell'Iran, è nella lista Usa delle formazioni del terrore, ma poi dà una mano in Iraq e due mani lungo i confini e nelle città iraniane. Allora si chiude un occhio. Negli Stati Uniti e in Europa. In Italia, per dire, l'MKO ha sedi regolari e militanti noti. A volte si possono chiudere anche due occhi. E' il caso più recente. A quanto sostengono fonti informate, il governo Berlusconi si è impegnato con Washington a "prendere in carico", alla fine delle operazioni irachene, duemila uomini dell'MKO "esfiltrandoli" dal terreno, dove hanno combattuto con le forze della coalizione. Tutti terroristi? Pare di no. Oggi quelli dell'MKO sono "combattenti per la libertà".

Sono i chiaroscuri della politica internazionale. Le ambiguità ripropongono il ragionevole interrogativo - guerriglia o terrorismo? - che il giudice milanese ha cercato di affrontare interpretando i fatti del processo e la legge 270 bis (associazione terroristica internazionale) alla luce della Convenzione dell'Onu sul Terrorismo. Decisione che si può discutere, come ogni decisione (il vantaggio, nel processo, è nell'impugnazione delle conclusioni).

Vediamo ora qual è il criterio interpretativo del giudice di Brescia. "Le leggi - scrive Spanò - sono espressione del comune modo di sentire di una collettività radicata in un determinato contesto storico e geografico".

Dunque "il comune sentire di una collettività". La formula deve essere apparsa alquanto vaga al giudice che la definisce meglio più avanti: "alla luce del comune modo di sentire della comunità politica (o delle comunità politiche) che ha prodotto l'articolo 270 bis C. P. (o altre norme equivalenti) deve ritenersi che azioni violente condotte, anche con il ricorso a "kamikaze", da portatori di ideologie estremiste islamiche nei confronti di unità militari attualmente impiegate in Asia (tra cui un contingente italiano) non possono qualificarsi come atti di legittima e giustificata "guerriglia", ma vanno senz'altro definiti ad ogni effetto come atti di "terrorismo"".

Terrorismo e non guerriglia, allora, perché è questa la volontà definitoria della "comunità politica", la sola a poter dettare (per Spanò) il criterio interpretativo della legge. Va da sé che, con una comunità politica spaccata in due come una mela sui temi della guerra, la comunità che conta, per il giudice di Brescia, deve essere quella governativa. L'interpretazione della legge si degrada così a "volontà della legge". L'atto normativo acquista pensieri, desideri, sentimenti. Volontà, appunto. La volontà del legislatore di quella stagione. La volontà della maggioranza politica di quegli anni. Se poi cambia la maggioranza (la "comunità politica"), viene da chiedersi, deve cambiare anche l'interpretazione della legge?

Era negli auspici di una grottesca proposta di legge l'abrogazione per "editto del principe" dell'attività interpretativa del giudice. Il malaccorto che in Senato la propose la lasciò cadere, travolto dalle critiche. Ora c'è un giudice a Brescia. Respira l'aria dell'ambiente e sembra patirla in modo molto preoccupante.

Se le conclusioni del giudice milanese Clementina Forleo (guerriglia o terrorismo?) meritano una discussione, l'argomento del giudice bresciano (come interpretare la legge?) invoca una attenzione ancora più viva. Si intravede, allo stato nascente, un canone sgrammaticato e impuro: è la volontà della maggioranza del momento a decidere l'interpretazione della legge.

(2 febbraio 2005)